

Statuto dell'Associazione di promozione sociale “Roberto Serena – Amici della musica e dell'arte”

Art.1 (Costituzione e durata)

Ai sensi della [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “Roberto Serena – Amici della musica e dell'arte”, con sede legale in Trento, Via Suffragio n.13.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 (Finalità e attività)

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della cultura e dell'arte, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tale fine l'Associazione potrà compiere ogni azione diretta alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento all'ambito musicale.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Organizzare convegni, seminari e incontri per lo studio e l'approfondimento di tematiche culturali, artistiche e musicali;
- Organizzare corsi e moduli formativi di carattere musicale, artistico e culturale;
- Organizzare concerti, rassegne e mostre a valenza locale, nazionale ed internazionale;
- Realizzare attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di riviste, bollettini, CD, DVD ed ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'arte.
- Organizzare visite guidate presso luoghi di rilevante interesse storico, artistico e culturale;
- Istituire e gestire biblioteche, cineteche e fonoteche.
- Collaborare con altre Associazioni ed organismi non profit titolari di finalità di studio, promozione e diffusione della cultura della musica e dell'arte;
- Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto.

Art.3 (Organi sociali): organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli associati, il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art.4 (Associati): sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che accettano gli articoli dello Statuto, che condividono gli scopi dell'Associazione e che si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Gli associati si distinguono in due categorie:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci effettivi sono tenuti al pagamento della quota associativa entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota associativa annuale è proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea in sede d'approvazione del bilancio.

– **Soci onorari:** l'Assemblea elegge i soci onorari per particolari meriti nell'ambito culturale. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale e la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità.

Art.5 (Adesione, diritti e doveri): ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea.

I soci aderenti all'Associazione, se maggiori di età, hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. In particolare, essi hanno il diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri e libri dell'Associazione.

I soci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli associati debbono versare la quota associativa annuale e hanno l'obbligo di partecipare alla vita associativa. Essi si impegnano al rispetto del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle delibere degli organi sociali.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 (Recesso ed esclusione): l'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato perde, altresì, la qualifica di associato in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione, per inosservanza dei propri doveri, ovvero per gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

Art.7 (Ordinamento interno): l'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 8 (Rapporti di lavoro): l'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art.9 (Assemblea): l'Assemblea si compone di tutti gli associati, fondatori ed effettivi, in regola con il versamento della quota associativa. Essa è presieduta e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio, sulla elezione del Consiglio Direttivo e su ogni altra questione che non rientri nelle materie oggetto dell'Assemblea straordinaria. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art.10 (Deliberazioni) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese con la presenza della maggioranza dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è ammesso il voto favorevole della maggioranza di qualsiasi numero di presenti. Le votazioni sono espresse in forma palese, tranne quelle su questioni riguardanti gli associati e i consiglieri o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro conservato nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art.11 (Consiglio Direttivo): il Consiglio Direttivo si compone di un numero di consiglieri da tre a cinque, con indicazione del Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. La convocazione del Consiglio Direttivo spetta al Presidente su propria decisione, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti. All'interno del Consiglio Direttivo sono previste le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare:

- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, fermo il diritto di successivo appello in Assemblea;
- propone all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale;
- propone all'Assemblea la nomina del Coordinatore Artistico, salva sua successiva ratifica.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 12 (Presidente): al Presidente, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, spetta la rappresentanza

legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Art.13 (Coordinatore Artistico): il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore Artistico anche tra soggetti esterni all'Associazione. La nomina del Coordinatore Artistico deve essere ratificata dall'Assemblea ordinaria. Spetta al Coordinatore Artistico:

- preparare i programmi artistici in accordo con le finalità dell'associazione e con le direttive del Consiglio Direttivo;
- promuovere l'attività dell'Associazione, approntare i comunicati stampa e curare i rapporti con i media;
- Presentare annualmente la relazione artistica che riassumerà la gestione dell'anno trascorso e delineare le linee guida per l'anno successivo.

Art.14 (Patrimonio): il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio iniziale di euro...
- b) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- c) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.
- d) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) da interessi o ricavi su investimenti finanziari.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Art.15 (Bilancio d'esercizio): Il Consiglio Direttivo predispose la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previsto dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art.16 (Scioglimento) Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

Art.17 (Disposizioni finali): Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.